

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6412 del 17/12/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Cebora S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di macchine saldatrici, di macchine per il taglio al plasma e di ruote da movimentazione interna ad uso industriale e da arredamento, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Andrea Costa n. 24, Loc. Cadriano.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6587 del 16/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Cebora S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di macchine saldatrici, di macchine per il taglio al plasma e di ruote da movimentazione interna ad uso industriale e da arredamento, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Andrea Costa n. 24, Loc. Cadriano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Cebora S.p.A. (C.F. 00706590379 e P.IVA 00521371203) per l'impianto destinato ad attività di produzione di macchine saldatrici, di macchine per il taglio al plasma e di ruote da movimentazione interna ad uso industriale e da arredamento, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Andrea Costa n. 24, Loc. Cadriano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna n. DET-AMB-2017-5752 del 26/10/2017), con scadenza di validità in data 21/11/2032, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 24876 del 21/11/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna n. DET-AMB-2017-5752 del 26/10/2017), con scadenza di validità in data 21/11/2032, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **Cebora S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Cebora S.p.A. (C.F. 00706590379 e P.IVA 00521371203) con sede legale ed impianto siti in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Andrea Costa n. 24, Loc. Cadriano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 15/07/2021 (Prot. n. 13665), così come integrata in data 22/07/2021 (Prot. n. 14196) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di attivazione di una nuova emissione in atmosfera (E19), di dismissione di un'emissione (E10) e modifica di tre emissioni esistenti (E8, E9 ed E18), senza alcuna variazione al processo produttivo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14253 del 23/07/2021 (riferimento SUAP n. n. 13665/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/07/2021 al PG/2021/115731 e confluito nella **Pratica SINADOC 21670/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15693 del 05/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/08/2021 al PG/2021/122929, ha richiesto l'attivazione di ARPAE-APAM per la valutazione della matrice di impatto acustico a supporto del Comune di Granarolo dell'Emilia.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/137695 del 07/09/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/140821 del 13/09/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18655 del 14/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/09/2021 al PG/2021/141248, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20011 del 30/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/09/2021 al PG/2021/150583, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/09/2021 (Prot. SUAP n. 19997), nella quale, tra l'altro, la società medesima ha dichiarato che *“nell'impianto in oggetto sono presenti esclusivamente scarichi di tipo domestico in pubblica fognatura per i quali non si richiede che siano ricompresi nel procedimento di AUA in oggetto”*.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/166190 del 27/10/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/168803 del 03/11/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23196 del 12/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/11/2021 al PG/2021/174429, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico del Comune di Granarolo dell'Emilia del 11/11/2021 (Prot. n. 23118) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi rispetto al precedente nulla osta urbanistico Prot. n. 13490 del 01/09/2017 (agli atti di ARPAE in data 04/09/2017 al PGBO/2017/20450), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 16/12/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali^{10 11}

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Cebora S.p.A.

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Andrea Costa n. 24, Loc. Cadriano

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di macchine saldatrici, di macchine per il taglio al plasma e di ruote da movimentazione interna ad uso industriale e da arredamento, svolta dalla società Cebora S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Andrea Costa n. 24, Loc. Cadriano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Cebora S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA E PUNTATURA "D"
EMISSIONE E7
PROVENIENZA: RIPARAZIONE "A"
EMISSIONE E11
PROVENIENZA: MANUTENZIONE "B"
EMISSIONE E19
PROVENIENZA: SALDATURA REPARTO SAT

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni accessorie di sabbatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime del punto di emissione E19 dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: COLLAUDO 1 "A"

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: COLLAUDO 2 "A"

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: COLLAUDO 3 "A"

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: COLLAUDO 4 "A"

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;
- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

- TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

PALLINATURA
 GRANIGLIATURA
 SABBIAURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

TAGLIO A CALDO
TAGLIO OSSIA CETILENICO O A PROPANO
TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	

	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: UFFICIO TECNICO 1 "A"
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: UFFICIO TECNICO 2 "A"

Portata massima 4500Nm³/h
Altezza minima 9m
Durata massima 4h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nichel 0,1 mg/Nm³
Materiale particolare 10mg/Nm³

Il gestore di stabilimento dovrà effettuare analisi annuali di verifica del limite massimo di concentrazione per il solo inquinante materiale particolare.

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: MANUTENZIONE "C"

Portata massima 8000Nm³/h
Altezza minima 9m
Durata massima 4h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nichel 0,1 mg/Nm³
Materiale particolare 10mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il gestore di stabilimento dovrà effettuare analisi annuali di verifica del limite massimo di concentrazione per il solo inquinante materiale particellare.

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: SALDATURA FERRO E INOX

Portata massima	3000Nm ³ /h
Altezza minima	9m
Durata massima	4h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nichel	0,1mg/Nm ³
Materiale particellare	10mg/Nm ³

Il gestore di stabilimento dovrà effettuare analisi annuali di verifica del limite massimo di concentrazione di materiale particellare. Il valore limite dell'inquinante nichel deve essere verificato una tantum in occasione della prima serie di autoanalisi.

EMISSIONI G1 – G2 – G3 - G4

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Sono stabiliti i valori limite (media oraria) relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K ed a una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti – in coerenza con il punto 4.34 dell'allegato 4 alla DGR 2236/2009 e smi

METANO,GPL

Potenza termica nominale del <u>singolo generatore</u> di calore	Inquinante	Limite di concentrazione (mg/Nm ³)	Controlli inquinanti e portata	Tenore di ossigeno di riferimento
Pn < 3 MWt	Polveri totali	5		3%
	Ossidi di azoto	150		
	Ossidi di zolfo	35		
	Monossido di carbonio	100		
3 MWt < Pn < 10 MWt	Polveri totali	5	annuale	
	Ossidi di azoto*	150		
	Ossidi di zolfo	35		
	Monossido di carbonio	100		

*compresa NH₃, espressa come NO₂, nel caso sia presente.

Arpaè - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaè.it | P.IVA 04290860370

Non viene richiesto ai fini della presente autorizzazione di carattere generale il controllo in continuo dei seguenti parametri:

- temperatura e percentuale di ossigeno, in quanto parametri già richiesti nell'ambito delle prescrizioni per il rendimento di combustione di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CO per il quale è prescritto, nella presente autorizzazione, uno specifico valore limite.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29 per la determinazione dei metalli.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di

permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la

corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E18 ed E19 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/12/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Cebora S.p.A. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società Cebora S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E8, E9, E12 ed E18 (per il solo inquinante materiale particolato).

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Cebora S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

23322/2017).

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 23/07/2021 al PG/2021/115731 e in data 30/09/2021 al PG/2021/150583).

Pratica Sinadoc 21670/2021

Documento redatto in data 16/12/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Cebora S.p.A.

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Andrea Costa n. 24, Loc. Cadriano

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Cebora S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Granarolo dell'Emilia (Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2007) per l'attività di produzione di macchine saldatrici, di macchine per il taglio al plasma e di ruote da movimentazione interna ad uso industriale e da arredamento.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2021/168803 del 03/11/2021.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Granarolo dell'Emilia con nota Prot. n. 23118 del 11/11/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2021/168803 del 03/11/2021, con nulla osta acustico Prot. n. 23118 del 11/11/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/11/2021 al PG/2021/174429). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 23322/2017).
- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 13/07/2021 dal sig. Riccardo Ragni, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Cebora S.p.A. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 23/07/2021 al PG/2021/115731).

Pratica Sinadoc 21670/2021

Documento redatto in data 16/12/2021



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2021/AUA/9

Da citare nella risposta Capo Fila Prot. n. 13683 del 23/07/2021
(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura Prot. n. 13665/2021)

TRASMISSIONE VIA PEC

SPETT.LE
SUAP TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO N. 197
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: NULLA OSTA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN GRANAROLO DELL'EMILIA IN VIA A. COSTA N. 24, 24/D, 24/G PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' MANIFATTURIERA LA DITTA CEBORA S.P.A.

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota prot. n. 14253 del 23/07/2021, registrata al prot. n. 13683 del 23/07/2021, intestata a Paola Generali, in qualità di legale rappresentante della ditta Cebora S.P.A. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) in Via A. Costa n. 24, P.IVA 00521371203, diretta ad ottenere MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RILASCIATA A SEGUITO DI ADOZIONE DA PARTE DI ARPAE DELLA DETERMINA DET-AMB-2017-5752 DEL 26/10/2017 PER MODIFICA SOSTANZIALE DELLE MATRICI ARIA A RUMORE relativa all'impianto produttivo sito in questo Comune in Via A. Costa n. 24, 24/D, 24/G;

Visto che il COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) è tenuto ad esprimersi in merito all'endoprocedimento di seguito descritto:

- COMUNICAZIONE o NULLA OSTA di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della Legge 447/1995 (matrice rumore)

Visto che con nota prot. n. 14302 del 05/08/2021 il Comune ha richiesto, prima del rilascio dell'endoprocedimento di propria competenza, attivazione del parere tecnico della Sezione Provinciale ARPAE – Sezione di Bologna - Distretto Urbano relativamente alla matrice rumore;

Visto il parere favorevole condizionato espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. n. 168768 del 03/11/2021 acquisito alla PEC del Comune in data 03/11/2021 e registrato al prot. n. 19146 del 05/11/2021;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti del Comune con prot. 17313 del 30/09/2021 con cui si assevera che nello stabilimento sono originate esclusivamente acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura;

Con la presente si comunica che:

- ai fini **della matrice rumore** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano nel summenzionato parere 168768 del 03/11/2021 acquisito alla PEC del Comune in data 03/11/2021 e registrato al prot. n. 19146 del 05/11/2021 (parte integrante del presente atto).



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Il presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Tanto si trasmette, per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti¹

ALLEGATI

- PARERE ARPAE – DISTRETTO URBANO

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

SINADOC n. 21670/2021
Bologna, 29/10/2021

Comune di Granarolo dell'Emilia
Servizio Ambiente
comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

Suap Unione dei Comuni Terre di Pianura
suapdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Lorenzo Farnè
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE ALL'A.U.A. DET-AMB-2017- 5752 DEL 26/10/2017 – ditta CEBORA S.P.A. - VIA A. COSTA N. 24, GRANAROLO DELL'EMILIA.
Procedimento ai sensi del DPR n° 59/2013, Prot. interno SUAP 13665/2021
Richiesta di contributo tecnico per la componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto, è stata presentata una Valutazione previsionale acustica datata 13/07/2021 e a firma del Tecnico competente Ing. Ragni Riccardo, per verificare l'impatto a seguito di modifica sostanziale AUA n. DET-AMB-2017-5752 del 26/10/2017, connesso all'inserimento nel reparto saldatura SAT di un nuovo punto di emissione denominato "E19" a servizio dell'azienda Cebora S.p.A. di via Andrea Costa n. 24 in località Cadriano nel Comune di Granarolo dell'Emilia. Da quanto emerso nella documentazione presentata si prende atto che:

- la ditta svolge attività di progettazione e realizzazione di attrezzature per la saldatura e macchine per il taglio al plasma;
- l'orario di apertura dell'attività è dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 mentre il venerdì l'azienda opera fino alle ore 16:00. Gli impianti nel periodo notturno, di sabato e domenica risultano spenti in quanto l'attività aziendale non è attiva;
- l'azienda è costituita da 4 capannoni all'interno di un'area recintata e inserita in una zona classificata in CLASSE V ("area prevalentemente industriale") e non rientra nelle fasce di pertinenza stradale e/o ferroviaria;
- nella documentazione presentata sono elencate le sorgenti di rumore esistenti che corrispondono ai punti di emissione già autorizzati classificati da S1 a S11;
- il nuovo punto di emissione in atmosfera, oggetto della presente modifica sostanziale, è denominato E19 e sarà a servizio del reparto saldatura SAT con funzionamento 1 ora/giorno. Da un punto di vista acustico tale sorgente è denominata S12;
- sono presenti delle emissioni derivanti dall'espulsione dei fumi delle caldaie (denominate G1, G2, G3 e G4) che, al momento delle misure, risultavano spente in quanto funzionanti esclusivamente nel periodo invernale per il riscaldamento degli ambienti. Il tecnico acustico ha valutato che la rumorosità derivante dal funzionamento delle caldaie è da ritenersi trascurabile vista l'installazione delle stesse in locale chiuso dedicato e i punti in cui sono collocati i camini. E' altresì considerata

trascurabile l'incidenza della rumorosità dovuta alle lavorazioni all'interno dei capannoni in quanto l'azienda lavora a portoni chiusi così come il traffico indotto generato dalla CEBORA è stato considerato trascurabile;

- sono stati presi in considerazione i 3 ricettori più sensibili al fine di verificare l'impatto acustico in periodo diurno: dalle misure ambientali e residue effettuate è stato verificato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali della situazione attualmente presente;
- per verificare la rumorosità prodotta dalla nuova emissione è stato effettuato il calcolo della rumorosità al confine aziendale in quanto, se rispettati i limiti assoluto e differenziale al confine, i medesimi limiti saranno rispettati anche ai ricettori trovandosi a distanze maggiori rispetto ai punti di misura;
- in base ai calcoli effettuati e alle valutazioni riportate nella relazione presentata, il Tecnico acustico estensore della relazione conclude che la ditta CEBORA S.P.A., a seguito dell'installazione del nuovo punto di emissione, rispetterà il limiti d'immissione assoluto e differenziale presso il confine aziendale e, di conseguenza, il rispetto dei limiti ai ricettori individuati;
- Presso il punto P3 è stato calcolato un valore di immissione differenziale di 4,2 dB(A), prossimo al valore limite diurno, ma occorre specificare che il calcolo non ha considerato la schermatura del capannone "D" presso il ricettore R3;

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta per quanto concerne la matrice acustica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al termine dei lavori dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare quanto definito nella valutazione previsionale. La relazione di collaudo, attestante il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali, dovrà essere redatta da Tecnico competente in acustica e dovrà essere conservata in azienda unitamente all'atto autorizzativo ed esibita al personale di vigilanza in caso di controllo.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.